

nel soverchio ardore de' Malviventi convenendosi una nipotata 106
extraordinaria Provvisione.

L'anderà Parte, che inerendosi a tutte le altre Parti in questa materia, et in particolare a quelle del 1535, e 1548, le quali anni piano in virtù della presente confirmate in tutte le sue parti, tutti i Casi, che per li avvenire seguiranno in questa Città, ne quali sarà intervenuto scorta, o delazione di arme da fuoco, piano e s'intendano dichianti et includi nelle materie di Stato, cioè, che nelle Voci, e Benefici, che si concederanno in avvenire, e nei quali per l'ordinario sono eccettuate le due materie di Stato, e degli intacchi di Coira, in quelli di Stato s'intendano sempre compresi i Casi predetti, op^{te} quelli Banditi, o Condannati per medesimi Casi, in avvenire non possano liberarsi mai per alcun Benefizio, sia di che qualità, o Condizione si voglia, e concesso per qualunque causa, nessuna eccettuata, quando in gra Grazia, e Beneficio sia eccettuata la materia di Stato, com'è sopra detto.

Et gli Avogadori di Comun, a quali tocca per ordinario il riferire a questo Consiglio le Liberazioni, come anche il segretario, che avrà le scritture nelle mani, debbano sopra il tutto avvenire a questo requisito, ne possa proporsi mai la Liberazione di alcun Bandito, o Condannato per la Causa predetta, se non con Beneficio Libero, et assoluto, in cui non venga eccettuata quella materia, riservata sempre la Grazia con le 9. e tutte le 14. giusta le Leggi, con la forma predetta onde con la difficoltà del liberarsi per la scarsezza delle Voci, e Benefici, non concesso per l'ordinario senza la detta eccezione, si contenga ognuno nel dovere et si dimetta abuso ogni pernicioso, repugnante alle Leggi, non solo, ma alla stessa puntualità del Ben vivere, e di mali; nel resto com'è dato, affino il suo vigore le Leggi in questa materia.

Et la presente sia stampata, et pubblicata sopra le pile di S. Marco, e di Rialto ad universale intelligenza, et a puntuale esecuzione.

1561. L. g. 10re. Tratto dallo Statuto Veneto
a stampa, a pag. 79. 1.^o delle Leggi Criminali.

